



Alla C.A. del Sindaco

## OGGETTO

**Interrogazione su legittimità delle convenzioni tra l'Ato Sud rifiuti ed i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

### **Premesso che,**

Nel 2010 l'Assemblea dell'ATO SUD recepì il testo della Convenzione Tipo, che poi avrebbe dovuto essere sottoscritto dai gestori dei singoli impianti adibiti alla conclusione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (Delibera di Assemblea n. 01 del 17 marzo 2010);

Trascorsi pochi mesi dall'approvazione della delibera da parte dell'Assemblea sopra richiamata, l'Assemblea di ATO SUD approvò un nuovo testo della Convenzione tipo ed al contempo approvò ogni singola Bozza di Convenzione con ciascun gestore di impianto (Delibera di Assemblea n. 19 del 18 maggio 2010);

Nel 2011 il Consiglio di Amministrazione di ATO approvò una serie di modifiche al testo della Convenzione Tipo (Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 24 marzo 2011) e decise che non fosse necessario riportare in Assemblea l'approvazione delle modifiche in quanto: *"(...) è possibile ritenere che, nonostante le modifiche introdotte, siano comunque stati preservati quegli elementi essenziali sui quali vi era stata approvazione da parte dell'Assemblea consortile d'Ambito.(...)"*

Alla Delibera del Consiglio di Amministrazione di ATO SUD n. 13 del marzo 2011 venne allegato un Documento che illustrava sinteticamente i cambiamenti introdotti rispetto al testo approvato dall'Assemblea di ATO, tra i quali anche il sistema di calcolo dei corrispettivi e l'introduzione dei cosiddetti "minimi garantiti".

Da una verifica delle modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione (DA n. 13/2011), risulterebbe che:

1. nelle convenzioni approvate con la DA 19/2010 non erano presenti le soglie minime;
2. il sistema di calcolo del corrispettivo era integralmente diverso da quello poi introdotto con la DCD 13/2011. Infatti si passa da un sistema analitico rendicontato e codificato delle effettive spese sostenute nell'anno di riferimento (in conformità alle previsioni normative del dpr 158/99) ad un sistema "a corpo", stabilito una tantum (2011), da adeguare in incremento con cadenza annuale in base all'andamento degli indici statistici di alcune voci di costo e dimensionato su cluster di quantitativi di rifiuti conferiti prestabiliti e fissi (quantitativi minimi). Così determinando di fatto lo svincolo della quantificazione del corrispettivo dall'effettivo andamento dei costi reali (in

incremento ma anche in diminuzione) sostenuti dal gestore dell'impianto per ciascun anno di riferimento.

**Considerato che**, il Consiglio di Amministrazione degli ATO, in base alla legge n.61/2007 aveva funzioni amministrative, essendo attribuite le facoltà decisionali all'Organo Assembleare, la procedura utilizzata da ATO SUD appare non rispettosa della distribuzione delle competenze normativamente previste.

**Tutto ciò premesso  
Chiedo di sapere**

1. se l'Amministrazione non ritiene che, data la rilevanza delle modifiche apportate al sistema di calcolo del corrispettivo originariamente previsto e approvato dall'Assemblea dei Comuni di ATS con Delibera n. 19 del 18/05/2010, il nuovo sistema di calcolo del Corrispettivo Gestione Impianto non dovesse essere nuovamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Comuni;
2. Con quale motivazione è stata giustificata la scelta compiuta dal Consiglio di Amministrazione inerente la previsione delle soglie minime garantite per ciascun impianto, rispetto a quanto invece previsto dalla ricordata deliberazione dell'Assemblea;
3. Come mai il singolo comune non ha evidenziato l'irregolarità della procedura utilizzata dall'ATO SUD che ha portato alle modifiche rilevanti come quella del nuovo sistema di calcolo del corrispettivo introdotto dalla DCD 13/2011;
4. che azioni intenda assumere al fine di ripristinare la legittimità degli atti in essere tra l'ATO SUD ed i gestori degli impianti adibiti allo smaltimento finale dei rifiuti urbani;
5. Preso atto che:
  - tra gli Impianti Convenzionati con ATO per il trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio di competenza non sono compresi quelli di Valorizzazione finalizzati al trattamento di carta/cartone e multimateriale (plastica, vetro, metalli leggeri, ferro) provenienti da RD;
  - le attività sotto convenzione previste all'Art.3 delle Convenzioni approvate dall'Assemblea dei Comuni con Delibera n. 19 del 18/05/2010 non prevedono quelle connesse a tale processo di valorizzazione (cernita, pulizia, separazione, pressatura e stoccaggio) (esclusi indifferenziati e frazione organica);
  - all'Art.3.3 lett.e) delle sopracitate Convenzioni è prevista l'attività di smaltimento dei cosiddetti "Rifiuti Secondari" derivanti anche dalle operazioni di Valorizzazione;
  - l'attività di raccolta differenziata e conferimento di carta, cartone e multimateriale rientra in quelle oggetto di Convenzione con Il Gestore Unico

**si chiede di altresì di conoscere:**

1. quali siano i soggetti imprenditoriali a cui il Gestore Unico conferisce tali tipologie di rifiuti;
2. quali siano le modalità di regolazione economica di tali conferimenti;
3. se e con quali modalità i ricavi dovuti al processo di valorizzazione dei materiali vengano portati in detrazione dal Corrispettivo del Servizio dovuto al Gestore Unico così come stabilito dal DPR 158/99 art.2.1 lett.b);
4. limitatamente all’Impianto di Selezione e Compostaggio delle Cortine in Comune di Asciano per quale motivo i costi di smaltimento dei cosiddetti “Rifiuti Secondari” delle operazioni di Valorizzazione debbano essere computati a carico della Comunità (così come risulta dal combinato disposto previsto dagli Artt. 3.3 lett.e); 6.2 e 16.1 lett.c) e All.A riportati nel testo della Convenzione approvata dall’Assemblea dei Comuni con Delibera n. 19 del 18 maggio 2010) dal momento che le operazioni di valorizzazione non rientrano tra quelle oggetto di Convenzionamento.

Cortona 11/03/2016

Il Consigliere Comunale  
Matteo Scorcucchi

